



Infortunio scuola: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 24/03/2019

Infortunio durante l'orario scolastico; onere della prova; responsabilità degli insegnanti e della scuola per danni all'alunno; risarcimento del danno.



Infortunio a scuola: l'onere probatorio

Nel caso di danno cagionato dall'allievo a se stesso, la **responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante** non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo **obbligo di istruire ed educare**, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle suddette controversie, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'**evento dannoso** è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Tribunale Catania sez. III, 02/01/2019, n.483

Infortunio sportivo durante l'orario scolastico

In materia di **risarcimento danni** per **responsabilità civile** conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14355

Responsabilità civile della scuola per infortunio dello studente

In tema di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un **infortunio** subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante l'**ora di educazione fisica**, è onere dello studente provare l'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la



prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le **cautele** idonee a **evitare il fatto**, sicché non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, lesione della tibia destra a causa dell' intervento di un compagno mentre stava giocando a **calcio** durante l'ora di educazione fisica).

Tribunale Savona, 17/02/2018

Stipulazione di polizza a garanzia della responsabilità civile per danni

In tema di **assicurazione contro gli infortuni** e/o a copertura della r.c., la circostanza che la direzione didattica di un **istituto scolastico** stipuli una polizza a garanzia della responsabilità civile per danni dei quali lo stesso stipulante non può essere chiamato a rispondere (in ragione del fatto che, ex lege, legittimato passivo delle **richieste di risarcimento** per danni derivanti da condotte di alunni o di **personale scolastico** poste in essere durante l'**orario della scuola** è soltanto il MIUR), fa sì che il giudice del merito debba porre in essere una scelta interpretativa basata sull'art. 1367 c.c., che consenta di attribuire al contratto un effetto, anche e soprattutto con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1891 c.c., piuttosto che a negarglielo.

[Cassazione civile sez. III, 31/01/2018, n.2335](#)

Infortunio dell'alunno e assicurazione

Va accolta la richiesta da parte dei genitori esercenti potestà sul minore ad ottenere la condanna della **compagnia di assicurazione** a pagare l'indennizzo dovuto per un **infortunio** patito dal ragazzo nella scuola una volta accertato che l'assicurazione nella liquidazione dell'importo non ha applicato le condizioni migliorative previste nella **polizza** stipulata con la scuola.

Tribunale Arezzo, 26/10/2017, n.1198

Responsabilità contrattuale della scuola sci

Un infortunio subito dall'allievo di una **scuola di sci** a seguito di caduta comporta la responsabilità, di natura contrattuale, della scuola.



Cassazione civile sez. III, 23/03/2017, n.7417

Infortunio durante l'ora di ginnastica e responsabilità della scuola

In tema di **danno all'allievo**, ove l'**amministrazione scolastica** non abbia impedito il comportamento imprudente e pericoloso dello studente, né abbia vigilato sulla sicurezza degli alunni e sull'idoneità degli spazi adibiti alle attività ludiche e sportive, si configura la **responsabilità contrattuale** ed **extracontrattuale** per i danni riportati dall'allievo (infortunato nella specie perché un compagno durante l'ora di educazione fisica gli cadeva addosso nello **scavalcare un muro** di circa due metri per recuperare il pallone).

Corte appello Napoli sez. IV, 27/06/2016, n.2575

Responsabilità della scuola per l'infortunio sportivo: elementi

Ai fini della configurazione della responsabilità civile a carico della scuola conseguente ad un **infortunio sportivo** subito da uno studente all'interno della struttura scolastica, durante le ore di educazione fisica, non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, occorrendo altresì che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella **gara** e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.

Tribunale Roma sez. XII, 13/06/2016, n.11952

Valutazione dell'onere della prova

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di **educazione fisica**, incombe sullo studente l'**onere della prova** dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, sicché non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una **partita** (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale,



con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco.

Cassazione civile sez. III, 08/04/2016, n.6844

Tutela risarcitoria degli insegnanti di scuola materna

L'infortunio patito sul lavoro dall'**insegnante di scuola materna**, tanto di scuola pubblica quanto di scuola privata, deve considerarsi indennizzabile secondo la normativa generale che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro tali eventi (D.P.R., n. 1124/1965) in tutti i casi in cui: a) risulti accertata la natura pratico/manuale dell'attività in essere, quale connotazione della prestazione lavorativa resa al momento dell'infortunio; b) sussista un nesso di derivazione eziologica tra tale attività e l'infortunio in questione.

Da ciò discende, in caso di comprovata sussistenza (o di insufficiente accertamento circa la non sussistenza) di tali condizioni, la legittimazione passiva in capo all'Inail con riferimento alle correlate domande indennitarie e, di conseguenza, la non utile proponibilità di queste ultime nei confronti del ministero dell'Istruzione quale datore di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 10/04/2015, n.7277

Colpa del maestro e onere della prova

L'art. 2048 c.c. solleva il danneggiato dall'onere di provare la **colpa del maestro** o precettore, ma non da quello di provare la **causa del danno** (escluso il risarcimento invocato dai genitori di una bambina, atteso che le **cause dell'infortunio** occorso alla figlia mentre era a scuola erano rimaste oscure e perché, in ogni caso, la scuola aveva provato di avere tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto in quanto le insegnanti erano presenti al fatto e non vi erano elementi dai quali potersi desumere il difetto degli **obblighi di sorveglianza**).

Cassazione civile sez. III, 20/02/2015, n.3365

Note:

Autore immagine: infortunio scuola di [Poznyakov](#)